

8 giugno 2004

4552/CT/MC

Ai Presidenti dei Comitati e delle
Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 24

Oggetto: Agevolazioni fiscali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ó Modifiche apportate all'art.90 della legge n.289/2002 dall'art.4 del D.L. n. 72/2002 convertito nella legge n.128 del 21 maggio 2004 e dal D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2004.

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 2004 è stata pubblicata la legge n. 128 del 21 maggio u.s. che ha convertito in legge il decreto legge n. 72/2004, recante, tra l'altro, con l'art.4, modifiche all'art.90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che, come è noto, ha disposto agevolazioni fiscali a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

A chiarimento delle disposizioni appena approvate, il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004) che, con l'art.7, conferma che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Dal combinato disposto dei predetti provvedimenti si evince, quindi, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire delle agevolazioni fiscali recate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge n.289/2002, soltanto se in possesso del riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo di cui al comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Il CONI, peraltro, trasmetterà annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze ó l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

1 - LE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni recate dai provvedimenti appena emanati, nel modificare l'art.90 della legge n. 289/2002, hanno finalmente risolto una serie di problematiche sorte relativamente alle previsioni, contenute nell'originario testo normativo, dell'emanazione di uno o più Regolamenti, peraltro mai venuti alla luce, ai quali era, di fatto, subordinata la disciplina recata dal medesimo art.90, e dell'istituzione, da parte del CONI, di un Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui iscrizione costituiva titolo per fruire delle agevolazioni fiscali

A tale riguardo, però, è opportuno ricordare che l'Agenzia delle entrate, con la Circolare n.21/E del 22 aprile 2003, nelle more dell'emanazione dei Regolamenti ebbe a precisare che *le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art.90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90*. In sostanza l'Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabili le agevolazioni previste dall'art.90 ancorchè gli statuti, in mancanza del regolamento, non fossero conformi alle disposizioni previste dal medesimo art.90.

Ora, con l'entrata in vigore della legge n.128/2004 , le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire delle agevolazioni purchè adeguino tempestivamente i loro statuti e gli atti costitutivi ai contenuti delle disposizioni di cui all'art.90 in argomento nel nuovo testo modificato dalla stessa legge n.128.

Si illustrano, di seguito, in sintesi le nuove disposizioni.

1- Inclusione delle "cooperative" tra i soggetti destinatari dell'art.90-(comma 17)

Il comma 17 dell'art.90 prevedeva, nel testo originario, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare, tra l'altro, nella denominazione sociale la finalità

sportiva e la ragione o denominazione sociale *di dilettantistica* e che possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, il cui art. 1 prevede che l'acquisto della personalità giuridica avviene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture;
- c) società sportiva di capitali secondo le disposizioni vigenti ma, in ogni caso, senza fine di lucro.

L'art. 4, comma 6-bis del D.L. n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004, ha inserito al comma 17 dell'art.90 della legge n.289/2002, alla lettera c), dopo le parole *di società sportiva di capitali*, le parole *o cooperativa*.

Ne consegue che anche le società cooperative sportive dilettantistiche costituite o che si costituiscono in forma di cooperativa sono destinatarie delle agevolazioni fiscali recate dall'art.90 della predetta legge n.289/2002 nonché di tutte le altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria per l'associazionismo sportivo dilettantistico per effetto dell'esplicita estensione operata dal comma 1 dello stesso art.90.

2 - Esplicitazione normativa dei requisiti statuari (comma 18)

Il comma 18 dell'art.90 prevedeva, nell'originaria formulazione, l'emaneazione di uno o più regolamenti per individuare:

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo secondo i criteri dettati dallo stesso comma 18;
- b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Difficoltà tecniche hanno prima ritardato e poi bloccato l'iter relativo all'emaneazione dei regolamenti con la conseguente impossibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche di procedere alle modifiche statutarie e soprattutto di addivenire alla trasformazione delle associazioni in società di capitali o alla costituzione *ex novo* di società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro di cui al precedente comma 17 dello stesso art.90.

Le modifiche statutarie da apportare in conformità ai criteri espressi nel precedente testo del comma 18 dell'art.90 o peraltro mai regolamentati o erano indispensabili per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali recate a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, tra le quali, in primis, quelle previste dalla legge n.398/91.

Con la conversione in legge del D.L. n.72/2004 (art.4, comma 6-bis) è stato riformulato il comma 18 dell'articolo 90, abrogando la previsione dell'emanazione dei regolamenti e dettando legislativamente i principi fondamentali degli statuti, **per i quali viene richiesto l'atto scritto**, al fine di determinare una omogeneità nazionale delle caratteristiche principali dei soggetti che hanno accesso ai benefici dell'art.90 della legge n.289/2002.

Pertanto le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono fin d'ora procedere alle modifiche statutarie o alla trasformazione in società di capitali senza fine di lucro in conformità ai criteri dettati nel nuovo comma 18 che, più in avanti, si riporta integralmente.

Va, peraltro, sottolineato che le **associazioni sportive dilettantistiche**, che hanno già uniformato il loro statuto allo schema di statuto-tipo delle associazioni sportive dilettantistiche elaborato da questa .N.D. e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 98 del 16 giugno 2003, si trovano nella condizione di possedere i requisiti necessari per fruire delle disposizioni agevolative recate dall'art.90 della legge n.289/2002.

Per ciò che concerne, invece, gli statuti delle **società di capitali** da redigersi con atto notarile, occorre fare riferimento, così come, peraltro, previsto dal comma 17, lett. c) e dal comma 18 del medesimo art.90, alle *disposizioni vigenti* (del codice civile) *ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro* e *nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale*.

Pertanto, gli statuti e gli atti costitutivi delle **società sportive dilettantistiche di capitali** dovranno prevedere, oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme stabilite dal codice civile in materia di costituzione di società di capitali, le condizioni recate dal comma 18 dell'art.90, nel testo modificato dalla legge n. 128/2004, **testo che si consiglia di far pervenire al notaio incaricato della redazione e della stipula dell'atto.**

Particolare riguardo merita la previsione della *assenza di fini di lucro* e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Sussiste, quindi, il divieto di procedere alla divisione degli utili tra i soci e non quello, si ritiene, di conseguire utili, i quali dovranno essere esclusivamente finalizzati a realizzazioni nell'ambito sportivo dilettantistico.

Come, peraltro, è precisato più avanti, è necessario che nella denominazione sociale siano espressamente riportate le parole «sportiva dilettantistica».

3 ó Divieto di ricoprire la carica di amministratore in più società e associazioni

Con l'art. 4, comma 6-ter del D.L. n.72/2004 è stato introdotto all'art.90 il comma 18-bis che stabilisce il divieto, peraltro già previsto nel precedente testo del comma 18, punto 4), per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La disposizione pone il divieto per gli amministratori di una società e associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la **medesima carica** in altre società e associazioni sportive mentre nella precedente formulazione era previsto il divieto per gli amministratori di ricoprire **cariche sociali di qualsiasi altro genere**.

4 ó Integrazione della denominazione sociale a mezzo assemblea dei soci

L'art. 4, comma 6-ter del D.L. n 72/2004 ha introdotto all'art.90 della legge n.289/2002 una disposizione ó comma 18-ter ódi notevole rilevanza che elimina procedimenti formali, peraltro anche costosi, per l'adeguamento degli statuti e degli atti costitutivi alle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dello stesso art. 90.

È stabilito, infatti, con il comma 18-ter, che le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della **denominazione sociale di cui al comma 17, attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci**.

Pertanto le società e le associazioni sportive dilettantistiche, già costituite per atto scritto, i cui statuti e atti costitutivi sono conformi alle prescrizioni di cui al comma 18 nel testo riformulato dall'art. 4 del D.L. n.72/2004, possono integrare la denominazione sociale inserendovi le parole «sportiva dilettantistica» senza dover ricorrere all'atto notarile, essendo sufficiente la delibera assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

A tale riguardo, si allega alla presente circolare il fac-simile di avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e del verbale dell'assemblea stessa, chiamata ad integrare la denominazione sociale.

5 ó Soppressione del Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche

I commi 20, 21 e 22 dell'originario art.90 della legge n. 289/2002, prevedevano l'istituzione presso il CONI **del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche** distinto in apposite sezioni destinate a recepire le associazioni senza personalità giuridica, quelle con personalità giuridica e le società di capitali secondo modalità disciplinate da apposita delibera del Consiglio Nazionale del CONI.

Il successivo comma 22 stabiliva che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche dovevano dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro.

Difficoltà procedurali di notevole rilievo hanno impedito l'istituzione del registro con la prima conseguenza che molte società e associazioni non hanno potuto accedere o almeno hanno trovato grandi difficoltà all'accesso ai contributi pubblici.

Con l'art.4, comma 6-quater, del D.L. n. 72/2004 sono stati, pertanto, abrogati i commi che prevedevano l'istituzione del registro nonché, di conseguenza, quello concernente l'accesso ai contributi pubblici.

Nel contempo, però, a seguito della cennata abrogazione dei predetti commi 20, 21 e 22 nonché della riformulazione del precedente comma 18, dal cui testo sono state espunte le disposizioni concernenti il riconoscimento da parte del CONI delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ó punti a) n. 7 e b) ó sono sorte perplessità in merito alla eventualità che le agevolazioni fiscali potrebbero essere concesse anche a soggetti che svolgono attività sportiva solo nominalmente e non effettivamente.

A tale riguardo, con il Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004 è stata, tra l'altro, riaffermata la titolarità del CONI circa il riconoscimento di società sportiva, facendo carico al CONI medesimo di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che, se in possesso dei prescritti requisiti, possono fruire o continuare a fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 della legge n.289/2002.

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate, sulla scorta dell'elenco fornito dal CONI potrà verificare l'effettivo possesso da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche dei requisiti richiesti dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, la cui carenza potrà determinare la decadenza dai benefici con conseguenti sanzioni.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, comunque, al fine dell'inclusione nell'elenco predetto della loro esatta denominazione, dovranno, non appena provveduto all'adempimento di quanto richiesto dalle disposizioni sopra riportate, comunicare al

Comitato o Divisione da cui dipendono la nuova denominazione e, nel contempo, trasmettere ai medesimi Comitato o Divisione copia dello statuto e dell'atto costitutivo redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 90 della legge n.289/2002, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 72/2004, convertito nella legge n.128 del 21 maggio 2004.

I Comitati e le Divisioni stessi provvederanno, a loro volta, ad inoltrare a questa Lega i dati necessari alla redazione dell'elenco che sarà, poi, inviato alla F.I.G.C. e, conseguentemente, al CONI per la successiva trasmissione all'Agenzia delle entrate.

2.6 IL NUOVO TESTO DELL'ART. 90 DELLA LEGGE N.289/2002

Si riporta, di seguito, il nuovo testo dell'art. 90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002, recante agevolazioni fiscali per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, così come riformulato con le modifiche in corsivo apportate dall'art. 4, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128 (U. n. 119 del 22 maggio u.s.).

Al riguardo, è da ritenere che le società e le associazioni sportive dilettantistiche i cui statuti ed atti costitutivi sono **già** conformi ai criteri e requisiti di cui al comma 18 e che **adeguano la denominazione sociale** ai sensi del comma 18-ter, possono continuare a godere delle agevolazioni recate dall'art. 90 se già ne fruiscono o possono accedere *ex novo*, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina tributaria, alle agevolazioni stesse, per il solo fatto di essere affiliati alla F.I.G.C. o Lega Nazionale Dilettanti, la quale provvederà, come sopra accennato, non appena perverranno i dati comunicati dalle società stesse ai Comitati ed alle Divisioni, a trasmettere di nuovo alla F.I.G.C., per il successivo inoltro al CONI, l'elenco aggiornato delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui affiliazione costituisce automatico riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

Art.90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) - testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 72/2004 (Le modifiche apportate sono in corsivo)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera m), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.);

b) all'art. 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive

nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicit , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Sostituisce la lettera i-ter) al comma 1 dell'art. 13-bis, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.);

b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse.

11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del fondo.

16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma

dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

«18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive

dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.».

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. (Comma abrogato).

21. (Comma abrogato).

22. (Comma abrogato).

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività', nell'ambito delle società' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità' e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società' e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è' affidata in via preferenziale a società' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità' di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività' didattica e delle attività' sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».

Fac-simile di AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

La S.V. è convocata per partecipare all'Assemblea straordinaria dell'A. che si terrà presso la sede sociale il giorno ..alle ore . in prima convocazione e, mancando il numero legale, il giorno .., stesso luogo, in seconda convocazione, alle ore .. per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1 ó Integrazione della denominazione sociale ai sensi dell'art.90, commi 18 e 18-ter della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- 2 ó Varie ed eventuali.

Luogo e data

Il Presidente

.....

Fac-simile del VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno .. alle ore .. si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva regolarmente convocata con avviso del ..

Constatata la presenza di ..Soci su un totale di .. il Presidente dell'Associazione Sportiva .. Sigí ..dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ord.g.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, il Presidente assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sigí ..che accetta.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente informa che, ai sensi dell'art.90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per l'attività sportiva dilettantistica, è richiesta, per fruire delle agevolazioni stesse, tra l'altro, l'espressa indicazione nella denominazione sociale delle finalità sociali e dell'integrazione della denominazione stessa con la parola **“dilettantistica”**.

Ai sensi del comma 18-ter, introdotto nell'art. 90 dal D.L. n.72/2004, convertito nella legge n. 128 del 21 maggio 2004, è previsto che l'integrazione della denominazione sociale possa aver luogo anche a mezzo assemblea appositamente convocata.

Tanto premesso, il Presidente propone l'integrazione della denominazione sociale dell'Associazione Sportiva **dilettantistica**, cosicché, nel rispetto dell'art. 90, l'Assemblea prenderà il nome di **Associazione sportiva dilettantistica**.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, delibera all'unanimità (o a maggioranza) la modifica della denominazione sociale da Associazione Sportiva a **Associazione Sportiva dilettantistica** dando mandato al Presidente di porre in essere i conseguenti, necessari adempimenti.

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all'ord.g., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale, redatto in conformità al comma 18-ter dell'art. 90 della legge n.289/2002 e successive modificazioni, dichiara chiusa alle ore 12.00 l'Assemblea dell'Associazione sportiva dilettantistica.

Il Segretario

Il Presidente

.....

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a dare puntuale e sollecita informativa alle proprie Società del contenuto della presente Circolare, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Carlo Tavecchio)